

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

Allegati Presenti

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TARES.**

Nr. Progr. **24**

Data **29/10/2013**

Seduta NR. **4**

Cod. Ente: **CO-36042/L**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 29/10/2013 alle ore 19.40

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 29/10/2013 alle ore 19:40 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
RUBBIANI ROBERTO	S	GIANAROLI SIMONE GABRIELE	S		
MERCIADRI FABIO	S	CIPRIANO MARZIA	S		
FORNI PAOLA	S	BARTOLACELLI CLAUDIO	N		
TONI STEFANO	S	MARZANI FRANCESCA	S		
CONVENUTI ANDREA	S	GIOVANNINI VALTER	S		
VENTURELLI MARIA CHIARA	S				
<i>Totale Presenti: 10</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:

BARTOLACELLI CLAUDIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DR. GIAMPAOLO GIOVANELLI.

In qualità di SINDACO, il DR. ROBERTO RUBBIANI assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

, , ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri nei modi e nei tempi previsti nello Statuto e nel regolamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TARES.

Il Sindaco prima di passare all'esame dei punti all'ordine del giorno propone al Consiglio, tenuto conto che i punti n. 2 e n. 3 all'ordine del giorno risultano strettamente connessi, che gli stessi vengano discussi congiuntamente e successivamente posti separatamente in votazione.

Il Sindaco pone a votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.

Il Sindaco procede pertanto a relazionare i punti n. 2 e n. 3 all'ordine del giorno.

Intervengono:

la Consigliera Marzani Francesca che dà lettura della seguente dichiarazione che successivamente consegna al Segretario Comunale perché venga posta a verbale. Preannuncia voto contrario. "Il Movimento 5 Stelle, rispetto a questi punti all'Ordine del Giorno, intende fare un'unica dichiarazione di voto, essendo gli argomenti strettamente collegati l'uno all'altro.

Rispetto agli argomenti di cui sopra, è doverosa una breve premessa.

Nella scorsa seduta di Consiglio Comunale (30 Settembre 2013) sono state approvate a maggioranza le "Linee programmatiche del mandato amministrativo 2013 – 2018".

All'interno del documento approvato (pag. 23), nel paragrafo relativo a "Il sistema del Recupero Differenziato", si legge: "Consolidare ed aumentare la percentuale della raccolta differenziata – Operare per il contenimento delle tariffe compensando eventuali aumenti dei costi, con recupero di efficienza e attraverso economie di scala – Favorire comportamenti virtuosi da parte dei cittadini dalla raccolta differenziata al risparmio energetico alla riduzione dello spreco dell'acqua".

L'art. 19 del regolamento in discussione questa sera, "Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero", elenca alcuni casi per i quali sono previste riduzioni da parte dell'ente gestore; ed esempio per il privato cittadino è previsto uno sconto del 10% nel caso in cui egli intenda effettuare il compostaggio domestico, mentre non è chiaro lo sconto applicato in caso di conferimento diretto all'isola ecologica.

Non una parola, purtroppo, è spesa a favore dei cittadini virtuosi che già effettuano la raccolta differenziata anche per plastica, vetro, lattine, carta, pile usate, ecc...; del resto sarebbe impossibile premiare il cittadino meritevole senza prima avere ripensato e riprogettato il sistema di raccolta. Purtroppo il sistema di raccolta attuale non permette nemmeno di **misurare** la buona volontà di ciascuno, tutto è lasciato al caso, con cassonetti lungo la strada. Quanto ciascun utente conferisce? Quanto ciascun utente differenzia?

Impossibile saperlo!

Alla fine viene fatta una media aritmetica e tutti pagano indistintamente le stesse tariffe.

Invece, per intraprendere una direzione virtuosa, servirebbe un sistema di raccolta porta a porta con tariffa puntuale. Questa gestione è già operativa in molti comuni, partendo dall'esempio di Capannori che è stato il primo promotore, e recentemente il Comune di PARMA che ha introdotto il sistema di gestione RIFIUTI ZERO.

Quindi, seguendo le vostre linee programmatiche, vi chiediamo:

- 1) A quanto ammonta oggi la percentuale di raccolta differenziata?
- 2) Con questo nuovo regolamento, di quanto intendete aumentare la percentuale di raccolta differenziata? Di quanto si abbasseranno o di quanto aumenteranno le tariffe rispetto alle attuali? Questi sono i dati che un'Amministrazione dovrebbe conoscere e divulgare.

Invece, parallelamente, apprendiamo dall'Albo Pretorio del Comune di Serramazzoni che, durante la seduta di Giunta Comunale del 8 Ottobre 2013, si è deliberato l'approvazione e l'attuazione, attraverso il gestore HERA S.P.A., del progetto denominato "SMART AREA DEL FRIGNANO".

Ma che cosa prevede **nel concreto** questo nuovo progetto?

Si parla di rinnovare i cassonetti, prevedendo che per la raccolta **differenziata** essi abbiano coperchi ad apertura totale senza feritoie, mentre per l'**indifferenziato** sono previste feritoie **piccole** sui coperchi, per fare in modo che i cittadini limitino il volume dei sacchetti da introdurre. Ora, sappiamo che in alcuni comuni della nostra Provincia in cui si è provveduto a questa modifica dei cassonetti, le persone non bene informate, trovandosi di fronte a feritoie piccole rispetto al sacchetto contenente l'indifferenziato, lo hanno spesso gettato nei cassonetti per la raccolta differenziata, ottenendo il risultato opposto, ovvero di inquinare anche il rifiuto riciclabile che quindi viene portato all'inceneritore.

Sempre nello stesso documento, relativamente alla corretta informazione dei cittadini, nel progetto "SMART AREA DEL FRIGNANO" è previsto il "coinvolgimento delle associazioni di volontariato con lo scopo di formare una rete di eco volontari che potranno recarsi presso le famiglie per effettuare una campagna informativa".

Ci chiediamo, anzi vi chiediamo se avete già contattato le associazioni di volontariato e quale sia ad oggi il numero di persone che volontariamente si siano offerte per il progetto, visto che, si legge, "la riorganizzazione della raccolta stradale è prevista per l'autunno".

Ci chiediamo, anzi vi chiediamo, se questa formazione porta a porta non la dovrebbe svolgere HERA stessa, visto quanto care sono le tariffe proposte rispetto ad altri comuni della Provincia. Ad esempio, il Comune di Castelvetro, che conta 11095 abitanti (al 31/12/2012) spende 1.144.190,63 € rispetto a Serramazzoni che, pur contando un numero inferiore di abitanti, 8099 al 31/12/2012, spende 1.663.223,02 €.

Fatte queste osservazioni, il Movimento 5 Stelle si dichiara **contrario** all'approvazione del regolamento Tares e alle rispettive tariffe, perché non si tiene in considerazione l'eventualità di attivare, nemmeno in via sperimentale in una frazione o in un quartiere del capoluogo, un sistema di raccolta porta a porta, perché non vengono adeguatamente valorizzati i comportamenti virtuosi dei cittadini e parallelamente non vengono adeguatamente disincentivati coloro che la differenziata non la fanno affatto.

Infine, perché crediamo che ci sia un grave conflitto di interessi nell'affidare la raccolta dei rifiuti alla stessa azienda che deve smaltire il rifiuto stesso.

Concludiamo con una proposta rivolta a tutte le componenti del Consiglio Comunale: valutare ed adottare la strategia "Dieci passi verso Rifiuti Zero" (di cui alleghiamo locandina), in Italia già adottata da 194 Comuni per un totale di più di 4 milioni di abitanti. Chiediamo anche di aderire alla associazione Comuni Rifiuti Zero, per intraprendere un percorso di responsabilità, dove ogni cittadino sia consapevole della gestione dei propri rifiuti e dei relativi costi e benefici".

(Locandina allegata)

Dieci passi verso Rifiuti Zero

1. separazione alla fonte: organizzare la raccolta differenziata. La gestione dei rifiuti non è un problema tecnologico, ma organizzativo, dove il valore aggiunto non è quindi la tecnologia, ma il coinvolgimento della comunità chiamata a collaborare in un passaggio chiave per attuare la sostenibilità ambientale.

2.raccolta porta a porta: organizzare una raccolta differenziata “porta a porta”, che appare l’unico sistema efficace di RD in grado di raggiungere in poco tempo e su larga scala quote percentuali superiori al 70%. Quattro contenitori per organico, carta, multi materiale e residuo, il cui ritiro è previsto secondo un calendario settimanale prestabilito.

3.compostaggio: realizzazione di un impianto di compostaggio da prevedere prevalentemente in aree rurali e quindi vicine ai luoghi di utilizzo da parte degli agricoltori.

4.riciclaggio: realizzazione di piattaforme impiantistiche per il riciclaggio e il recupero dei materiali, finalizzato al reinserimento nella filiera produttiva.

5.riduzione dei rifiuti: diffusione del compostaggio domestico, sostituzione delle stoviglie e bottiglie in plastica, utilizzo dell’acqua del rubinetto (più sana e controllata di quella in bottiglia), utilizzo dei pannolini lavabili, acquisto alla spina di latte, bevande, detersivi, prodotti alimentari, sostituzione degli shoppers in plastica con sporte riutilizzabili.

6.riuso e riparazione: realizzazione di centri per la riparazione, il riuso e la decostruzione degli edifici, in cui beni durevoli, mobili, vestiti, infissi, sanitari, elettrodomestici, vengono riparati, riutilizzati e venduti. Questa tipologia di materiali, che costituisce circa il 3% del totale degli scarti, riveste però un grande valore economico, che può arricchire le imprese locali, con un’ottima resa occupazionale dimostrata da molte esperienze in Nord America e in Australia.

7. tariffazione puntuale: introduzione di sistemi di tariffazione che facciano pagare le utenze sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili da raccogliere. Questo meccanismo premia il comportamento virtuoso dei cittadini e li incoraggia ad acquisti più consapevoli.

8. recupero dei rifiuti: realizzazione di un impianto di recupero e selezione dei rifiuti, in modo da recuperare altri materiali riciclabili sfuggiti alla RD, impedire che rifiuti tossici possano essere inviati nella discarica pubblica transitoria e stabilizzare la frazione organica residua.

9. centro di ricerca e riprogettazione: chiusura del ciclo e analisi del residuo a valle di RD, recupero, riutilizzo, riparazione, riciclaggio, finalizzata alla riprogettazione industriale degli oggetti non riciclabili, e alla fornitura di un feedback alle imprese (realizzando la Responsabilità Estesa del Produttore) e alla promozione di buone pratiche di acquisto, produzione e consumo.

10. azzeramento rifiuti: raggiungimento entro il 2020 dell’ azzeramento dei rifiuti, ricordando che la strategia Rifiuti Zero si situa oltre il riciclaggio. In questo modo Rifiuti Zero, innescato dal “trampolino” del porta a porta, diviene a sua volta “trampolino” per un vasto percorso di sostenibilità, che in modo concreto ci permette di mettere a segno scelte a difesa del pianeta.

Replica brevemente il Sindaco.

Il Consigliere Giovannini Valter dà lettura della seguente dichiarazione che successivamente consegna al Segretario Comunale perché venga posta a verbale .
Preannuncia voto di astensione.

“ Partiamo dal metodo. Il gruppo “Serramazzone Bene Comune”, insieme ai cittadini e alle forze politiche che lo sostengono, ha valutato negativamente il fatto che il Consiglio, rispetto alla pluralità di temi e di questioni importanti di cui si dovrebbe occupare, venga convocato esclusivamente per scadenze di legge. Ed anche sulle scadenze, riteniamo ci siano da fare numerosi passi in avanti. Stasera, tra l’altro ad un orario inusuale per un

Consiglio Comunale, che disincentiva la partecipazione dei cittadini, ci troviamo infatti a parlare di come mettere le mani nelle tasche dei cittadini stessi, e non ci risulta ci siano stati confronti con le associazioni economiche, sindacali, e con le forze politiche civiche; questi provvedimenti non sono passati dalle commissioni del Consiglio Comunali, perché ancora non sono neppure state costituite.

Questo per noi è invece una urgente necessità.

Nel merito. Sappiamo che dal 1 gennaio 2013 la TIA, tariffa rifiuti per il servizio di igiene ambientale, è stata sostituita dalla TARES, tassa sui rifiuti e servizi indivisibili. Questa tassa dovrà coprire il 100% del costo del servizio sostenuto dai comuni, che oggi si ferma in media al 79%. La TARES dovrà finanziare, oltre al servizio rifiuti, anche altri “servizi indivisibili” forniti dal Comune, come l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la polizia locale, le aree verdi, eccetera. Si tratta di una tassa comunale, calcolata sulla base della superficie degli immobili, degli occupanti, dell’utilizzo, e di altri parametri, riscossa da Hera per conto del Comune. La TARES, tra l’altro, cesserà di esistere il 31 dicembre 2013, sostituita dalle nuove forme di tassazione a cui sta lavorando il Governo.

Cosa potrebbe fare il Comune sulla TARES? Parecchio: si possono prevedere delle riduzioni di tariffe, ad esempio per la raccolta differenziata, per situazioni di disagio, di basso reddito, eccetera. Non dimentichiamoci, infatti, che questa è una tassa che andrà ad impattare parecchio sulla situazione economica delle famiglie e delle nostre imprese, a partire dagli artigiani e dagli agricoltori. Occorre, quindi, progressività nelle imposte, ed attenzione ai più deboli.

“Pagare tasse”, come disse il Ministro Padoa-Schioppa, “E’ bellissimo”: Questo perché tutti dobbiamo contribuire al finanziamento della cosa pubblica, ciascuna secondo la propria possibilità, per avere in cambio i servizi di un moderno Stato sociale. Non abbiamo però trovato particolari indicazioni di progressività, né di marcata attenzione ai più deboli in queste vostre proposte di delibera. Per questo motivo, e per invitarvi, ancora una volta a condividere adeguatamente con questo Consiglio comunale ogni provvedimento, annunciamo la nostra astensione su questo voto.

Replica il Sindaco.

(interventi e repliche riportati in fonoregistrazione che si conserva agli atti del servizio Segreteria ai sensi dell’art. 45 del regolamento del Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto dal 1° gennaio 2013 l'ent rata in vigore del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione dei soppressi prelievi sui rifiuti, ovvero la tassa rifiuti di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e la Tia di cui al D.Lgs. n. 152/2006
- l'art. 14, comma 22, del D.L. n. 201/2011 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo;
- l'articolo 5 del Decreto Legge n.102 del 31 agosto 2013 definisce disposizioni e criteri in materia di Tares per l'anno 2013;

Visto:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare:
 - a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165);
 - b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167);
 - c) gli importi fino a concorrenza dei quali la Tares non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168).

Dato atto che ai sensi delle normative vigenti i Comuni per l'anno 2013:

- non possono aumentare la maggiorazione statale dello 0,30 che deve essere assolta con versamento direttamente allo Stato in sede di pagamento dell'ultima rata del tributo Tares;
- possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TIA2, ad eccezione dell'ultima rata che è dovuta e determinata in considerazione del nuovo tributo Tares, comprensivo della citata maggiorazione statale;
- che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che il termine per la deliberazione del Bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del DL 8 aprile 2013 n. 35 convertito, con modificazioni, in Legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

Considerato altresì che si possono regolamentare in via generale le riduzioni tariffarie e le agevolazioni nei termini: fattispecie e misure, espressamente definiti dalle disposizioni legislative, di cui ai commi 15-16-17 e 18 dell'articolo 14 del già citato Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011 convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011 nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF), che deve prevedere la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento, con i proventi del tributo.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della TARES, mutuando, laddove consentito, le disposizioni presenti nel regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006, in vigore fino al 31 dicembre 2012, posto che la definizione del presupposto impositivo, dei soggetti passivi e le modalità di determinazione delle tariffe sono pressoché le medesime (Allegato **A**).

Dato atto che il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES), che si propone di adottare, ne stabilisce la disciplina attuativa nell'ambito e nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dal legislatore per l'esercizio della potestà regolamentare;

Visto il parere favorevole espresso in data 26/10/2013 dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, così come riformulato dal D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 07/12/2012, n. 213 (Allegato **B**);

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed ambiente, dal Responsabile del Servizio finanziario e dal Responsabile dell'Unità di progetto programmazione finanziaria e bilancio;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

Si passa quindi alla votazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 10
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 1 (Marzani Francesca)
Voti astenuti	n. 1 (Giovannini Valter)

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e i suoi allegati, costituenti parti integranti alla presente deliberazione (Allegato **A**);

2. di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Marzani Francesca) e n. 1 voto astenuto (Giovannini Valter), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del Testo Unico n.267/00.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 29/10/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO DR. RUBBIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **07/11/2013** al **22/11/2013**, come previsto dall'art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e ai sensi dell'art.124 1° comma T.U. D.Lgs.267/2000.

Serramazzoni ,lì 07/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, lì 07/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

E' stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 18/11/2013, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta **23** del **21/10/2013**

Numero Delibera **24** del **29/10/2013**

Settore/Servizio: **SERVIZIO FINANZIARIO / UFFICIO ENTRATE**

OGGETTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TARES.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 26/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ZANICHELLI GIANNA

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 26/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. COVILI FABRIZIO

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TARES.

COMUNE DI SERRAMAZZONI

(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/10/2013

Articolo 1.	Oggetto del regolamento	5
Articolo 2.	Gestione e classificazione dei rifiuti.....	5
Articolo 3.	Rifiuti assimilati agli urbani.....	6
Articolo 4.	Soggetto Attivo.....	7
Articolo 5.	Presupposto per l'applicazione del tributo.....	7
Articolo 6.	Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	8
Articolo 7.	Superficie assoggettabile	9
Articolo 8.	Superfici escluse.....	10
Articolo 9.	Articolazione tariffaria.....	12
Articolo 10.	Utenze domestiche.....	12
Articolo 11.	Utenze non domestiche	13
Articolo 12.	Scuole statali	14
Articolo 13.	Tariffe del tributo	14
Articolo 14.	Tributo giornaliero.....	16
Articolo 15.	Tributo provinciale	17
Articolo 16.	Maggiorazione per i servizi indivisibili del Comune	18
Articolo 17.	Riduzioni del tributo.....	18
Articolo 18.	Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	19
Articolo 19.	Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero.....	20
Articolo 20.	Agevolazioni sociali	22
Articolo 21.	Dichiarazione.....	23
Articolo 22.	Riscossione	24
Articolo 23.	Rimborsi e compensazione.....	25
Articolo 24.	Attività di controllo e sanzioni	25
Articolo 25.	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	27
Articolo 26.	Riscossioni coattiva.....	28
Articolo 27.	Entrata in vigore del regolamento	29

Articolo 28. Decorrenza e successione di norme	29
Articolo 29. Clausola di salvaguardia	30
ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani-	31
ALLEGATO B - Categorie di utenza	33

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nell'ambito del Comune di Serramazzoni.
- 2) L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nonché i regolamenti comunali vigenti.
- 4) La gestione dei rifiuti urbani è regolata dalla vigente normativa legislativa e regolamentare in materia ambientale alla quale si rinvia. Per quanto riguarda l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani si applicano le leggi e i regolamenti vigenti.
- 5) La disciplina contenuta nel presente regolamento si deve intendere automaticamente adeguata alle future modifiche normative nazionali e comunitarie.

Articolo 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 3) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 4) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti di depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 3. Rifiuti assimilati agli urbani

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
- 2) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

- 3) Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 4) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.
- 5) I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq*anno) relativo alla categoria di contribuenza di cui all'allegato B del presente regolamento.

Articolo 4. Soggetto Attivo

- 1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO 2 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Articolo 6. Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 21 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6) L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Articolo 7. Superficie assoggettabile

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici, da calcolarsi a metro quadro, relative a:
 - a) locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
 - c) aree scoperte operative, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività, quali le aree di stoccaggio di materiali o di prodotti, in riferimento alle superfici operative delle stesse, comprese quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali (anche se da questi separati) al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo, ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale fatte salve le riduzioni di cui al successivo art. 17;
 - d) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie per i fabbricati viene misurata al netto dei muri e per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile

dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 21, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.

Articolo 8. Superfici escluse

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) Centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere nonché le aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
 - b) Locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza inferiore o uguale a m. 1,40; nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a m. 1,40;
 - d) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo. Sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
 - e) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - f) Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - g) Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- 2) Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

- 3) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.
- 4) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi verande le terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, i solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi, portici o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 5) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature, che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; sono da computarsi ai fini dell'applicazione del tributo tutte le altre superfici degli insediamenti industriali tra le quali quelle adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- 6) I locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza. Sono invece assoggettati al tributo i locali di pertinenza degli stessi (canonica, centro ricreativo ecc.)
- 7) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto

passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

- 8) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
- 9) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, il tributo è dovuto per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività, da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche

TITOLO 3 - TARIFFE

Articolo 9. Articolazione tariffaria

- 1) Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche.
- 2) Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono determinati ai sensi del DPR 27/04/1999 n.158.
- 3) Tali coefficienti tariffari possono essere aggiornati annualmente, in sede di adozione del piano tariffario.
- 4) I contribuenti sono assoggettati a tributo in ragione della categoria tariffaria di appartenenza.

Articolo 10. Utenze domestiche

- 1) Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **domestiche residenti**: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico

corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, per un periodo non inferiore all'anno. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 21. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- 2) **domestiche non residenti:** le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, considerando un numero fisso di occupanti pari a tre (3). Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato con i criteri previsti nel precedente periodo.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, detenute da persona fisica, priva nel comune di utenze abitative si considerano utenze domestiche condotte da un occupante se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

Articolo 11. Utenze non domestiche

- 1) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate nell'allegato B del presente regolamento.
- 2) L'assegnazione di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività è di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali e/o aree da computarsi ai fini dell'applicazione del tributo. In mancanza di detta informazione l'assegnazione è operata in via presuntiva, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

- 3) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.
- 4) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 5) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici purché sia comprovata l'autonoma e distinta utilizzazione delle stesse.
- 6) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 7) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 12. Scuole statali

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 13. Tariffe del tributo

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

- 3) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:
- a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 4) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
- a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
 - b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 5) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
- a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 6) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- 7) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono

determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo dovute e non versate.

- 8) È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
- 9) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali incentivi spettanti al personale del Servizio Tributi Entrate, in base alla normativa vigente, alla contrattazione decentrata o su decisione dell'Amministrazione Comunale.
- 10) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 7, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Articolo 14. Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
7. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
8. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2,00 euro.
9. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per il tributo annuale.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.

Articolo 15. Tributo provinciale

- 1) Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 16.

Articolo 16. Maggiorazione per i servizi indivisibili del Comune

- 1) Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, il quale può, con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
- 2) La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
- 3) Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
- 4) La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 12.
- 5) Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 6) La determinazione della maggiorazione è effettuata contestualmente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti.

TITOLO 4 - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 17. Riduzioni del tributo

- 1) La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
- 2) Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la tariffa è ridotta del 60% sia per la quota fissa che per la quota variabile. Analoga riduzione è praticata nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i valori previsti nel Disciplinare Tecnico sulla gestione dei rifiuti urbani approvato da Ato; restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.

- 3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
- 4) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 30 per cento, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5) Sono computate al 50% le superfici esterne operative adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti; alle medesime non possono essere applicate le agevolazioni previste all'art 19 co. 2

Articolo 18. Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
 - a) autocarrozzerie: 60%;
 - b) lavanderie a secco: 60%;
 - c) autofficine, elettrauto, gommista: 50%;
 - d) tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche: 50%;
 - e) attività artigianali nelle quali siano presenti superfici adibite a

verniciature e/o lavorazioni superficiali di metalli e non metalli

(quali falegnamerie, carpenterie e simili):	60%
f) laboratori di analisi, radiologici, ambulatori dentistici/odontotecnici:	10%;
g) prosciuttifici, salumifici, caseifici	: 60%;

- 2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
- 3) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, quantitativi e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell'ambito della citata denuncia, a pena di disconoscimento dell'esclusione in questione, il contribuente deve autocertificare ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4) Ogni anno, entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il contribuente deve presentare denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione prevista dal presente articolo.

Articolo 19. Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero

- 1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI:

- a) E' concesso uno sconto da applicarsi alla quota variabile della tariffa pari al 10% a favore delle utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico (sia attraverso la compostiera che con apposite fosse all'interno del giardino). La riduzione è concessa su domanda dell'interessato a condizione che questi dichiari il costante ed effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. L'Ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
 - b) Per le tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione del tributo alle utenze domestiche e non domestiche rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti. La Giunta Comunale delibera annualmente, l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione del tributo ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche.
 - c) Per le utenze relative alle istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale, a condizione che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata, previa adozione degli atti amministrativi previsti dai competenti organi e verifica a consuntivo dei progetti realizzati viene applicata una agevolazione sulla parte variabile dell' 80%.
- 2) Per le utenze non domestiche vengono annualmente concesse a conguaglio previa verifica di idonea documentazione, le seguenti agevolazioni:
- a) A favore delle attività, che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica sono oggetto di possibile recupero e per i quali il Gestore abbia attivato nuove forme di recupero, tali da sottrarli al conferimento presso gli impianti di smaltimento ordinariamente utilizzati, è accordata una riduzione della tariffa pari al 10% della quota variabile, a condizione che, il Titolare dell'attività dimostri di avere dato luogo a tutti quegli interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di questa ultima, per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva.
 - b) Nel caso in cui il produttore di rifiuti, dimostri di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche di rifiuti urbani o assimilati agli urbani a soggetti abilitati, diversi

dal Gestore del pubblico servizio, per almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è accordata una riduzione del 30% sulla quota variabile della tariffa.

- 3) Le riduzioni del tributo di cui al comma 2 si applicano a consuntivo e sono subordinate alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti.
- 4) Le riduzioni di cui sopra sono tra loro alternative e non cumulabili
- 5) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Articolo 20. Agevolazioni sociali

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
2. L'agevolazione può essere riconosciuta, a istanza dei diretti interessati, a favore delle persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistite in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali-patrimoniali minimi fissati annualmente dal Comune.
3. Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune
4. L'entità delle agevolazioni, i criteri d'accesso e le modalità operative di erogazione degli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, con apposito atto dell'organo competente.

TITOLO 5 - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 21. Dichiarazione

- 1) I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dal tributo comunale sui rifiuti e servizi devono presentare apposita dichiarazione al Comune, su apposito modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo restino invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 2) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o tramite fax oppure a mezzo posta elettronica certificata se attivata, corredata da fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
- 3) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- 4) Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
- 5) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 6) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni e agevolazioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti negli articoli del presente regolamento ; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

- 7) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
- 8) Potrà essere attivato un sistema di presentazione semplificato della dichiarazione in occasione dell'effettuazione delle operazioni da compiersi da parte dei cittadini presso il Servizi Demografici ovvero da parte delle attività economiche presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive ovvero anche presso altri uffici comunali. Al tal fine, nell'ambito del proprie competenze in materia di organizzazione, la giunta comunale adotterà la disciplina di dettaglio volta a regolare le procedure di presentazione e le competenze dei relativi uffici coinvolti avendo riguardo ai criteri della semplificazione degli oneri formali a carico dei contribuenti e della razionalizzazione ed informatizzazione dei procedimenti e delle risorse impiegate in ottemperanza all'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Articolo 22. Riscossione

- 1) Il comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale
- 2) L'importo del tributo dovuto per ciascun anno deve essere versato in quattro rate trimestrali di pari importo che per legge con le seguenti scadenze:
 - a) 31 marzo: acconto del periodo gennaio – marzo e eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente.
 - b) 30 giugno: acconto del periodo aprile –giugno
 - c) 30 settembre: acconto del periodo luglio – settembre
 - d) 30 novembre: acconto del periodo ottobre - dicembre
- 3) In deroga a quanto sopra previsto, per l'anno 2013, si applica la specifica disciplina transitoria indicata all'art. 28 del presente regolamento disposta con atto del competente organo comunale e dalle speciali disposizioni di legge

- 4) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate nell'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 5) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

Articolo 23. Rimborsi e compensazione

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 4) Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Articolo 24. Attività di controllo e sanzioni

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale,

compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4) Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
- 5) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine di 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine o se il pagamento è effettuato oltre tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 6) Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo.

- 7) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 8) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 9) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 10) Le sanzioni di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 11) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 12) Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Articolo 25. Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

- 1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal

Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.

- 2) La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
- 3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
- 4) In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.

Articolo 26. Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
- 2) Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27. Entrata in vigore del regolamento

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

Articolo 28. Decorrenza e successione di norme

- 1) Per il 2013 in sede di prima applicazione, l'importo del tributo deve essere versato in due rate a titolo di acconto, con scadenza rispettivamente nel mese di giugno e nel mese di settembre e una terza rata a titolo di saldo nel mese di dicembre, salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nell'anno successivo. L'importo delle prime due rate è determinato a titolo d'acconto commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente a titolo di TIA2, rispettivamente con riferimento ai periodi gennaio-aprile, maggio-agosto, mentre la rata finale di dicembre è a titolo di Tares dell'intero anno 2013 sulla base delle tariffe approvate dal Comune.
- 2) Il pagamento delle prime due rate a titolo di acconto avviene con i modelli di pagamento precompilati e già predisposti dal Gestore della riscossione, ovvero secondo la modalità in uso in regime TIA2, fermo restando che il riversamento dell'imposta presso la Tesoreria comunale avverrà ogni 15 giorni.
- 3) Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio l'importo delle prime due rate, è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TIA2 applicate dal Comune nell'anno precedente, fatto salvo successivo conguaglio. Si intende dovuto contestualmente alla rata di dicembre del tributo il pagamento riservato allo Stato per l'anno 2013 della maggiorazione secondo la misura standard dello 0,30 euro per mq. senza applicazione di sanzioni e interessi.
- 4) Per l'anno 2013 le dichiarazioni e comunicazioni di cui all'art. 21 e quelle relative alle riduzioni e agevolazioni disciplinate agli art. 17, 18 e 19 devono essere presentate al Gestore della Riscossione incaricato dall'amministrazione comunale entro i termini stabiliti nel presente regolamento.
- 5) Trascorso il periodo transitorio, le comunicazioni, le dichiarazioni e gli avvisi di scadenza delle rate del tributo potranno essere effettuate, su richiesta del contribuente, anche in via telematica.

Articolo 29. Clausola di salvaguardia

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A ---Sostanze assimilate ai rifiuti urbani-

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

ALLEGATO B - Categorie di utenza**Utenze non domestiche**

Classe	Descrizione della classe
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione

21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

Utenze domestiche

Utenze domestiche con 1 componente
Utenze domestiche con 2 componenti
Utenze domestiche con 3 componenti
Utenze domestiche con 4 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti
Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre

**VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 11/2013
DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI**

Oggi 26 ottobre 2013 alle ore 11.30, il Revisore dei Conti del Comune di Serramazzone, Rag. Vito Rosati, si è recato presso gli uffici del comune per procedere all'esame dei seguenti punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale:

- 1) Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili-TARES
- 2) Approvazione tariffe tares anno 2013.

Il Revisore prende visione della proposta di deliberazione dello schema di regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares) e della proposta di deliberazione riguardante le tariffe tares 2013, suddivise nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Visto il D.L. n. 174/2012, l'art. 3 "Rafforzamento dei controlli in materia di Enti" ed in particolare la lettera n);

Considerato approfonditamente il contenuto del Regolamento,

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati e dal Responsabile dell'Unità di progetto programmazione finanziaria e bilancio

esprime il proprio parere favorevole

di congruità e di coerenza delle decisioni assunte con le suddette proposte di deliberazione rispetto alle previsioni di bilancio ed ai programmi e progetti negli strumenti di programmazione strategica, tenuto conto dell'attestazione del Responsabile dell'Unità di progetto programmazione finanziaria e bilancio e dei Responsabili dei Servizi interessati.

Serramazzone, li 26/10/2013

Rag. Vito Rosati

